

<p>Tel./Fax 0909224511 C.F.: 82001980836</p>  <p>MEALICOMENI ICEO</p>	   <p>Istituto di Istruzione Superiore "G.B. Impallomeni" Liceo Classico - Linguistico - Scientifico - Scienze Applicate</p> <p>Via Capitano Spoto n.3 - 98057 Milazzo (ME) Cod. MEIS00200X - MEPC002017 - MEPS00201A</p>	<p>www.iisimpallomeni.edu.it</p> <p>meis00200x@istruzione.it</p> <p>meis00200x@pec.istruzione.it</p>
--	--	---

Regolamento per l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale (IA)

Disciplina dell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nella comunità scolastica

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'ambito dell'Istituto da parte dell'intera comunità scolastica, costituita da studentesse e studenti, docenti, personale educativo e ATA e, per quanto di competenza, famiglie e soggetti esterni che operino a qualunque titolo nelle attività scolastiche.

Le disposizioni si applicano alle attività didattiche, educative, organizzative e comunicative svolte in presenza, a distanza o con modalità miste, nonché all'utilizzo di strumenti personali o messi a disposizione dall'Istituto quando impiegati in connessione con la vita scolastica.

Premessa e riferimenti normativi

Il presente regolamento è adottato in coerenza con il quadro normativo vigente e, in particolare, con:

- il **Regolamento (UE) 2024/1689** del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme armonizzate sull'intelligenza artificiale;
- il **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)** e il **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, come modificato, in materia di protezione dei dati personali;
- il **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e successive modificazioni e integrazioni;
- la **Legge 20 agosto 2019, n. 92**, recante introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, con particolare riguardo alla cittadinanza digitale;
- la **Legge 29 maggio 2017, n. 71** e la **Legge 17 maggio 2024, n. 70**, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- le disposizioni del **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in materia di uso dei dispositivi digitali e di introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, ivi comprese la **Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025** e le **Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche** adottate con **D.M. n. 166 del 9 agosto 2025**.

Art. 1 – Principi generali

1. L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'Istituto è consentito esclusivamente se conforme ai principi di legalità, trasparenza, responsabilità, proporzionalità, integrità, inclusione, tutela della persona e protezione dei dati personali.
2. L'Intelligenza Artificiale costituisce uno strumento di supporto e non sostituisce la responsabilità umana nelle decisioni educative, didattiche, valutative, organizzative e disciplinari.
3. L'Istituto promuove percorsi di alfabetizzazione all'IA, finalizzati alla comprensione del funzionamento, delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dei sistemi di IA, compresi bias, errori, allucinazioni, opacità delle fonti e possibili effetti discriminatori.
4. L'uso dell'IA deve sempre preservare l'autenticità del percorso formativo, la centralità della relazione educativa, il pensiero critico e la responsabilità individuale.

Art. 2 – Utilizzi consentiti

1. L'uso di strumenti di IA è consentito, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, per finalità didattiche, formative, organizzative e di supporto, purché avvenga in modo consapevole, verificabile e coerente con le indicazioni dei docenti e dell'Istituto.
2. Per studentesse e studenti, l'IA può essere utilizzata, a titolo esemplificativo, per:
 - a) chiarire concetti e contenuti disciplinari;
 - b) svolgere attività di brainstorming e organizzazione delle idee;
 - c) costruire mappe, schemi, sintesi o esempi;
 - d) esercitarsi su quesiti, simulazioni o spiegazioni guidate;
 - e) supportare attività inclusive o personalizzate, nei limiti stabiliti dai docenti e dalla normativa vigente.
3. Per il personale docente ed educativo, l'IA può essere utilizzata, a titolo esemplificativo, per:
 - a) progettazione didattica;
 - b) predisposizione di materiali di supporto;
 - c) semplificazione linguistica o adattamento dei contenuti;
 - d) predisposizione di attività differenziate, sempre sotto controllo umano;
 - e) supporto all'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilità professionale del docente.
4. Per il personale amministrativo e tecnico, l'IA può essere utilizzata solo per attività compatibili con il ruolo rivestito, con le istruzioni organizzative dell'Istituto e con la normativa vigente in materia di riservatezza, sicurezza dei dati e correttezza amministrativa.
5. L'utilizzo in classe durante le attività scolastiche è ammesso soltanto quando autorizzato dal docente o previsto dall'Istituto nell'ambito di specifici progetti o attività.

Art. 3 – Equità di accesso e inclusione

1. L'Istituto promuove un utilizzo dell'IA che non generi discriminazioni economiche, sociali o tecnologiche tra gli studenti.
2. I docenti, nella progettazione delle attività, tengono conto dell'effettiva accessibilità degli strumenti e privilegiano, ove possibile, soluzioni gratuite, istituzionali o comunque accessibili all'intera classe.
3. Restano ferme le misure personalizzate e individualizzate previste dalla normativa vigente e dagli strumenti adottati dall'Istituto, compresi PEI e PDP.

Art. 4 – Integrità didattica, autenticità degli elaborati e valutazione

1. È vietato presentare come proprio, in tutto o in parte, un elaborato prodotto dall'IA senza esplicita dichiarazione e senza effettiva rielaborazione personale.
2. L'uso dell'IA non può sostituire il lavoro intellettuale richiesto allo studente né alterare il significato formativo della prova assegnata.
3. Nelle attività valutative, l'impiego dell'IA è vietato salvo espressa autorizzazione del docente o salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli strumenti individualizzati o personalizzati formalmente adottati dall'Istituto.
4. In sede di valutazione, il docente può valorizzare il processo di apprendimento, la capacità di rielaborazione, la qualità della verifica delle fonti, la coerenza dell'elaborato con il percorso svolto e, ove necessario, richiedere chiarimenti, integrazioni o colloqui di approfondimento.
5. L'eventuale uso di strumenti di IA in prove scritte, orali, pratiche, laboratoriali o d'esame in assenza di autorizzazione costituisce comportamento scorretto ai fini disciplinari e valutativi.

Art. 5 – Trasparenza nell'uso dell'IA

1. Quando l'uso dell'IA è consentito o autorizzato, esso deve essere dichiarato in modo chiaro e veritiero.
2. La dichiarazione, secondo le modalità eventualmente stabilite dal docente o dall'Istituto, deve indicare almeno:
 - a) lo strumento utilizzato;
 - b) la finalità del suo impiego;
 - c) le parti del lavoro nelle quali è stato utilizzato;
 - d) le modalità di verifica, selezione e rielaborazione personale del contenuto prodotto.

3. Il docente può richiedere, nei casi ritenuti opportuni, l'indicazione dei prompt utilizzati o di una sintesi ragionata dell'interazione avvenuta con lo strumento.
 4. I sistemi di IA non devono essere indicati come autori dell'elaborato, ma come eventuali strumenti di supporto.
-

Art. 6 – Tutela dei dati personali, riservatezza e sicurezza

1. È vietato inserire in strumenti di IA pubblici o non autorizzati dati personali, categorie particolari di dati, immagini, registrazioni, documenti interni o informazioni riservate riferite a studenti, famiglie, personale scolastico o terzi, salvo specifica base giuridica e autorizzazione secondo la normativa vigente.
 2. In particolare, non devono essere immessi nei prompt:
 - a) nomi e cognomi associati a situazioni scolastiche individuali;
 - b) voti, giudizi, certificazioni, relazioni o informazioni sanitarie;
 - c) dati disciplinari, familiari o socioeconomici;
 - d) immagini, audio o video riconducibili a persone identificabili, salvo quanto consentito dalla legge e dalle procedure interne.
 3. Il personale scolastico è tenuto a prestare particolare attenzione all'uso di strumenti di IA nell'esercizio delle proprie funzioni, evitando l'inserimento di dati personali in piattaforme non istituzionali o non preventivamente valutate sotto il profilo della protezione dei dati.
 4. L'Istituto promuove, anche con il supporto del Responsabile della protezione dei dati ove previsto, l'uso di soluzioni coerenti con i principi di minimizzazione, necessità, sicurezza e riservatezza.
-

Art. 7 – Divieti specifici

1. È vietato utilizzare l'IA per:
 - a) creare, diffondere o manipolare contenuti falsi, offensivi, diffamatori, discriminatori, intimidatori o idonei a ledere la dignità delle persone;
 - b) realizzare o diffondere deepfake, immagini, audio o video ingannevoli riguardanti membri della comunità scolastica;
 - c) agevolare condotte di bullismo, cyberbullismo, molestie, esclusione, derisione o violenza verbale e simbolica;
 - d) aggirare verifiche, consegne, controlli o limitazioni posti dai docenti o dall'Istituto;
 - e) simulare identità altrui o produrre comunicazioni false attribuite ad altri soggetti;
 - f) utilizzare sistemi di IA in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni dell'Istituto.
2. È fatto divieto, nell'ambito scolastico, di utilizzare sistemi di IA per inferire emozioni di persone nell'ambiente educativo, salvo i casi consentiti dalla normativa per ragioni mediche o di sicurezza.

3. Resta fermo il divieto di uso dell'IA per finalità incompatibili con la funzione educativa della scuola, con la tutela dei minori, con la dignità della persona e con il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica.
-

Art. 8 – Uso dell'IA da parte del personale scolastico

1. Il personale scolastico può avvalersi di strumenti di IA come supporto operativo e professionale, nel rispetto della normativa vigente, del presente regolamento, delle direttive del Dirigente scolastico e delle misure interne in materia di privacy e sicurezza informatica.
 2. Il personale resta integralmente responsabile dei contenuti prodotti, validati, trasmessi o utilizzati nell'esercizio delle proprie funzioni.
 3. Nessun contenuto generato dall'IA può essere adottato automaticamente quale decisione finale in materia didattica, valutativa, disciplinare o amministrativa senza controllo umano effettivo.
 4. Qualora l'Istituto intenda adottare strumenti di IA in processi organizzativi, didattici o valutativi, ne verifica preventivamente la conformità normativa e organizzativa, con particolare attenzione ai casi in cui la normativa europea prevede obblighi specifici per determinati usi in ambito educativo.
-

Art. 9 – Famiglie e corresponsabilità educativa

1. Le famiglie sono invitate a collaborare con l'Istituto nel promuovere un uso corretto, consapevole e responsabile dell'IA da parte degli studenti, nel rispetto del presente regolamento e del Patto educativo di corresponsabilità.
 2. L'Istituto favorisce la diffusione di informazioni e momenti formativi rivolti alle famiglie sui rischi e sulle opportunità connesse all'uso dell'IA in ambito scolastico.
-

Art. 10 – Violazioni e sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente integrazione costituisce infrazione disciplinare, ove ne ricorrano i presupposti.
2. Le violazioni sono valutate in relazione alla gravità del fatto, all'età e al grado di responsabilità del soggetto, all'intenzionalità della condotta, al danno arrecato, alla reiterazione del comportamento e al contesto in cui esso si è verificato.
3. Nei confronti degli studenti, le condotte rilevanti sono sanzionate secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina di Istituto e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.
4. Nei confronti del personale, restano ferme le responsabilità previste dalla normativa vigente, dal contratto di lavoro, dal codice disciplinare e dalle disposizioni organizzative interne.

5. Restano impregiudicate eventuali responsabilità civili, penali, amministrative o erariali previste dall'ordinamento.
-

Art. 11 – Responsabilità individuale e verifica critica

1. L'utilizzo di strumenti di IA avviene sotto la responsabilità diretta del soggetto che li impiega.
 2. I contenuti generati dall'IA non costituiscono, di per sé, fonte certa, veritiera o validata e devono essere sempre sottoposti a verifica critica.
 3. Chi utilizza l'IA è tenuto a controllare l'accuratezza, la pertinenza, la liceità e l'affidabilità dei risultati ottenuti prima del loro impiego o della loro diffusione.
-

Art. 12 – Disposizioni finali

1. L'Istituto si riserva di aggiornare il presente testo in relazione all'evoluzione normativa, tecnologica e organizzativa.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente e alle disposizioni interne dell'Istituto.

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 36 del 23 marzo 2026.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 103 del 31 marzo 2026.



La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Francesca Currò

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate